

I dubbi e le risposte qui declinati costituiscono l'esito dei primi approfondimenti condotti sul DPR n. 137/2012 e sul D.M. 140/2012, e saranno oggetto di ulteriore analisi anche sulla base delle questioni problematiche che i Consigli degli Ordini degli Avvocati potranno eventualmente prospettare. In ogni caso queste riflessioni non impegnano la volontà del Consiglio nazionale in riferimento agli atti regolamentari che dovranno essere adottati in forza del D.P.R. n. 137/2012.

PARAMETRI (D.M. n. 140/2012) *

D: In che forma deve concludersi l'**accordo con il cliente**?

R: Necessariamente in forma scritta, come prescritto dall'art. 2233, comma 3 c.c.

D: È vero che con l'adozione del d.m. 20 luglio 2012 n. 140 il **sistema tariffario** è definitivamente abrogato?

R: Sì. Con l'adozione del suddetto decreto infatti trova piena realizzazione quanto previsto dall'art. 9, comma 3, della l. 24/3/2012 n. 27, di conversione del d.l. n. 1/2012 (cosiddetto 'decreto liberalizzazioni'). Mentre il d.l. n. 1/2012 aveva abrogato tout court le tariffe, l'art. 9, comma 3 stabiliva che le tariffe vigenti continuavano ad applicarsi fino all'entrata in vigore del regolamento ministeriale (23/8/2012).

D: Come dovranno essere calcolate le **prestazioni antecedenti** all'entrata in vigore del decreto ministeriale?

R: Le prestazioni antecedenti all'entrata in vigore del regolamento, continueranno ad essere calcolate mediante l'applicazione del sistema tariffario abrogato (cfr. dossier 7/2012 a cura dell'Ufficio studi CNF).

D: È possibile utilizzare i parametri anche nei **rapporti con i privati**?

R: Sì. Rientra nell'autonomia privata delle parti. A conferma di ciò, la legge 24/3/2012 n. 27, di conversione del d.l. n. 1/2012 ha espunto la previsione della nullità della clausola relativa alla determinazione del compenso tra professionisti e consumatori sulla base dei parametri.

D: Qual è l'**ambito di applicazione** dei parametri?

R: L'art. 1 del decreto prevede che l'organo giurisdizionale debba liquidare il compenso dei professionisti in base ai parametri ministeriali, in difetto di accordo tra le parti. La possibilità di applicarli in via analogica, peraltro, consente altresì al giudice di utilizzarli al fine di liquidare le spese di giudizio.

D: Che cosa comprendono i **compensi** liquidati in base ai parametri?

R: Il compenso liquidato comprende l'intero corrispettivo per la prestazione, e anche le attività accessorie. Sono escluse le spese da rimborsare, ivi comprese quelle concordate in modo forfettario, nonché oneri e contributi.

D: Quali sono i **criteri per la liquidazione** dell'attività stragiudiziale?

R: Sono legati al valore e alla natura dell'affare, al numero e all'importanza delle questioni trattate, ma anche al pregio dell'opera prestata nonché dei risultati e dei vantaggi conseguiti dal cliente, anche di natura non economica.

D: Cosa accade quando l'attività stragiudiziale si conclude con una **conciliazione**?

R: Il giudice può aumentare il compenso fino al 40% rispetto a quello liquidabile.

D: Cosa accade quando l'attività giudiziale si conclude con una conciliazione?

R: Il giudice può aumentare il compenso fino al 25% rispetto a quello liquidabile.

D: Come sono distinte le **attività giudiziali**?

R: Il regolamento distingue attività giudiziale civile, amministrativa e tributaria, nonché attività penale. Le attività giudiziali sono distinte per fasi: di studio, di introduzione del procedimento, istruttoria, decisoria ed esecutiva.

D: Possono **richiamarsi nei contratti** da stipularsi con il cliente le tariffe abrogate?

R: È sconsigliabile richiamare nell'accordo le abrogate tariffe. Potrebbero, al limite, essere considerate quali punto di riferimento per la determinazione del compenso oggetto dell'accordo con il cliente.

D: È consigliabile che l'avvocato, al momento della costituzione in giudizio ovvero insieme al deposito delle memorie conclusionali, **produca copia dell'accordo** sottoscritto con il proprio cliente?

R: Sì. Tale produzione può senz'altro risultare di ausilio al giudice nella liquidazione delle spese, laddove l'accordo stipulato sia preciso e puntuale nell'individuazione dei meccanismi che conducano alla determinazione del compenso. Ulteriore ausilio può risultare il deposito di una relazione dettagliata sull'attività difensiva svolta dall'avvocato, sino al deposito delle memorie conclusionali, che integri la tradizionale nota spese.

D: L'Autorità giudiziaria può **discostarsi** da quanto concordato tra avvocato e cliente?

R: Sì. Il giudice può liquidare il compenso professionale diversamente da quanto previsto nell'accordo; è il caso, ad esempio, della liquidazione delle spese a carico del soccombente.

D: Per le **prestazioni professionali iniziate** precedentemente all'entrata in vigore del decreto, e ancora in corso, si applicheranno i parametri o le vecchie tariffe?

R: Occorre distinguere. I nuovi parametri si applicheranno ogni qual volta la liquidazione giudiziale si riferisca al compenso spettante ad un professionista che, a quella data, non abbia ancora completato la propria prestazione professionale. *Al contrario, troveranno ancora applicazione le tariffe, qualora la prestazione professionale si sia completamente esaurita sotto il vigore delle precedenti tariffe (cfr. Cass., sez. unite, sentenza 25 settembre-12 ottobre, n. 17406).*

D: Costituisce elemento di valutazione negativa la **condotta abusiva e dilatoria** dell'avvocato?

R: Sì. In ambito civile, amministrativo e tributario l'art. 10 prevede una riduzione del compenso liquidabile del 50%; in ambito penale, l'art. 12, stigmatizza l'adozione di condotte dilatorie che ostacolano la definizione del procedimento in tempi ragionevoli.

D: Come procede il giudice in **assenza di previsioni specifiche**?

R: Potrà applicare i parametri in via analogica ai casi non espressamente regolati (art. 1, co. 1). Lo stesso può dirsi per il procedimento penale (art. 14, co. 8).

D: Cosa cambia per il **gratuito patrocinio**?

R: Gli importi dovuti con la liquidazione sono di regola ridotti della metà, anche per le questioni penali (art. 9, co. 1).

D: Cosa cambia per la difesa dinanzi all'**Autorità giudiziaria minorile**?

R: Il giudice può diminuire il compenso altrimenti dovuto sino alla metà (art. 12, co. 5).

D: Quali parametri si applicheranno per l'attività della **parte civile**?

R: Si applicheranno i parametri previsti per l'attività giudiziale penale, ovvero i parametri previsti per l'attività giudiziale civile per quanto non ricompreso nelle fasi penali (art. 13), come ad esempio qualora la parte civile notifichi l'atto di costituzione fuori udienza, ovvero prima dell'inizio delle attività processuali vere e proprie.

** Per le FAQ relative al D.M. 140/2012 si ringrazia per la collaborazione il collega Gianluca Gambogi del Foro di Firenze.*